


TAR LAZIO
Sezione I*Avviso di notifica per pubblici proclami*

Con ricorso r.g. 2766/2007, il dott. Massimo Ramundo (rappr. dagli avv.ti Maria Athena Lorizio, Fabrizio Luciani e Alessia Montani ed el. dom. presso il loro studio in Roma, via Dora 1) ha agito contro il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato per l'annullamento e/o disapplicazione del decreto del Segretario della giustizia amministrativa del 13 febbraio 2007, n. 28 di nomina dei vincitori del corso-concorso di riqualificazione per l'accesso all'area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore amministrativo; del decreto del Segretario generale della giustizia amministrativa del 14 dicembre 2006, n.150 di approvazione della graduatoria di merito, successivamente pubblicato come da avviso in G.U. del 16 gennaio 2007; del decreto del 24 dicembre 2004, n. 131 del Segretario generale della giustizia amministrativa, di indizione del corso-concorso di riqualificazione per l'accesso all'area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore amministrativo, in particolare dell'art. 2, commi 3 e 6, laddove interpretati nel senso che i concorrenti appartenenti alla posizione B3 hanno la priorità in graduatoria anche rispetto agli altri concorrenti in possesso di diploma di laurea; dell'atto di concertazione del 17 dicembre 2003 di fissazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui all'art. 15, lett. a) del CCNL comparto ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999; di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto e consequenziale anche di contenuto ed estremi sconosciuti, se lesivi.


Il TAR Lazio, Sezione I, con ordinanza del 22.6.2009 n. 782, corretta con ordinanza del 16 ottobre 2009, n. 1259 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei contro interessati: Margherita Fais, Germana Napoleoni, Alessandra Musici, Maria Pia



Scatizzi, Giovanna Antonaci, Ignazio Di Nino, Stefania Martines, Isabella Priston, Beatrice Mavaracchio, Daniela De Longis, Daniela De Angelis, Elisabetta Argiolas, Loredana Di Stefano, Cristina Maso, Anna Guglielmo, Maria Rosaria Attiani, Cinzia Massimi, Tiziana Colibazzi, Marco Castellani, Donatella Santucci, Francesca Marcato, Marta Chiappini, Maria Teresa Camilli, Tiziana Giangiacomo, Antonella Panico, Matteucci Lucia, Marilena Sistelli, Patrizia Fortinelli, Ivana Pennacchietti, Patrizio Patrizi, Nella Boccaccio, Anna Maria Saladini, Marisa Petrini, Paola Tanzini, Daniela Fracassi, Cristina Lo Castro, Mariagabriella Tarsia, Fabio De Bonis, Roberto Savelli, Maurizio Colica, Andrea Riacà, Rosario Giorgio Carnabuci, Antonella Lepri, Loredana Vitale, Cinzia Giglio, Francesca Santomauro, Elena Paone, Gaetano Negro, Maria Rosaria Giangrossi, Alberto Ferone, Daniela Paradiso, Grazia Francesca Liberti, Silvia Fera, Francesco D'Antonio, Roberto Mura, Giacomo Manzo e Raffaella Francavilla.

Gli atti sopra indicati sono stati impugnati per i seguenti motivi di diritto:

a) Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del CCNL Comparto ministeri 1998 -2001 – Disparità di trattamento – Difetto di presupposti di fatto e di diritto – Carenza di motivazione - Illogicità ed eccesso di potere. b) In via subordinata, violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3 e 6 - Irragionevolezza – Perplessità manifesta – Carenza di motivazione; c) Violazione dei principi generali in materia di concorsi pubblici – Violazione art. 97 della Costituzione – Illogicità e perplessità manifesta – Sviamento di potere. Il ricorrente, in possesso del diploma di laurea e di un'esperienza professionale in area B di circa 13 anni, ha conseguito al termine dell'espletamento delle prove concorsuali il punteggio di 75,48, risultando collocato nella definitiva graduatoria di merito al posto n. 55; e quindi estromesso dall'accesso alla posizione economica C1, riservata ai



primi 25 della graduatoria. Il ricorrente è stato sopravanzato da concorrenti sprovvisti del titolo di laurea, in possesso di una minore anzianità in area B e che addirittura hanno conseguito a termine delle prove un punteggio inferiore al suo. Ciò è dipeso dall'errata e contraddittoria applicazione del comma 6 dell'art. 2 del bando, in base al quale al termine delle prove, a prescindere dal punteggio conseguito, dai titoli professionali e dal titolo di istruzione posseduto, i candidati inquadrati nella posizione economica B3 dovevano essere preferiti, in modo assoluto, rispetto agli altri. Tale clausola, per come applicata dall'amministrazione, è in stridente contrasto non solo con le norme e i principi in materia di concorso pubblico, ma anche difformi ai più generali canoni di imparzialità, buon andamento, proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento rinvenibili nel nostro ordinamento. Inoltre, si rileva che, attraverso la clausola del bando in contestazione, si è del tutto ingiustificatamente depotenziato il requisito della laurea che è richiesto, dalla contrattazione collettiva e dalla legge, quale requisito unico di accesso alla posizione economica. Attraverso l'applicazione del comma 6, dell'art. 2 del bando il titolo di laurea svanisce, con il paradossale effetto che nel caso di concorso pubblico per l'accesso esterno alla posizione economica C1 occorre il diploma di laurea e prove concorsuali ben svolte; per l'accesso alla medesima qualifica dall'interno, il diploma di laurea è praticamente ininfluenza, così come il risultato delle prove concorsuali e dei titoli professionali maturati. E' palese l'illegittimità degli atti impugnati. Per questi motivi si chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

(avv.ti Maria Athena Lorizio, Alessia Montani e Fabrizio Luciani).

